COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 408 final

ANNEX

ALLEGATO

della

raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord su uno spazio sanitario e fitosanitario comune tra l'Unione europea e il Regno Unito nei confronti della Gran Bretagna e sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione

ALLEGATO

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PERTINENTI A ENTRAMBI GLI ACCORDI

1. L'attuazione degli accordi previsti dovrebbe essere regolata da meccanismi di governance comune. Tali meccanismi dovrebbero avere una funzione adeguata nelle procedure che garantiscono l'integrazione, attraverso l'allineamento dinamico, della normativa dell'Unione in evoluzione nell'ordinamento giuridico del Regno Unito. La Commissione provvede a che siano incluse disposizioni per la risoluzione unilaterale degli accordi.

Principi generali

2. Le disposizioni istituzionali comuni dovrebbero avere l'obiettivo di garantire che le norme applicabili alle relazioni con il Regno Unito nei settori disciplinati dagli accordi, se del caso, siano le stesse che si applicano nel mercato interno dell'Unione, in qualsiasi momento, e che la loro interpretazione e applicazione non possano differire.

3. In considerazione di detto obiettivo, le disposizioni istituzionali dovrebbero rispecchiare i principi essenziali e gli elementi indicati qui di seguito.

Allineamento dinamico

4. Le disposizioni istituzionali comuni dovrebbero provvedere affinché il Regno Unito applichi in qualsiasi momento, in modo dinamico, l'intero corpus dell'*acquis* dell'Unione pertinente ai fini di ciascun accordo. Tale corpus dell'*acquis* dell'Unione dovrebbe figurare, quale vigente al momento della firma, in un elenco ripreso negli accordi. I successivi atti giuridici pertinenti dell'Unione dovrebbero essere integrati nel rispettivo accordo mediante meccanismi adeguati. L'integrazione di nuovi atti del diritto dell'Unione nel rispettivo accordo dovrebbe essere effettuata da un comitato misto quanto prima dopo l'adozione e, se possibile, entro un determinato termine, nonché costituire un obbligo per le parti. Se il termine non è rispettato, le parti dovrebbero avere la possibilità di sottoporre il caso al meccanismo di risoluzione delle controversie.

5. Per entrambi gli accordi il principio di allineamento dinamico dovrebbe garantire l'applicazione simultanea di norme identiche nell'ambito di applicazione del corrispondente accordo. L'accordo su uno spazio sanitario e fitosanitario comune dovrebbe inoltre prevedere che determinate disposizioni del diritto dell'Unione, comprese le misure di emergenza e quelle applicabili all'ingresso nell'Unione di animali, piante e merci dal resto del mondo, siano immediatamente applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti della Gran Bretagna.

6. L'accordo su uno spazio sanitario e fitosanitario comune dovrebbe offrire al Regno Unito le stesse possibilità di intraprendere azioni mirate per proteggere la biosicurezza e la salute pubblica che sono offerte agli Stati membri a norma del diritto dell'Unione. L'accordo può includere un breve elenco di limitate eccezioni ai principi di allineamento dinamico e di applicazione simultanea. Un'eccezione dovrebbe essere concordata solo se: i) non comporta l'applicazione di standard inferiori nel Regno Unito nei confronti della Gran Bretagna rispetto a quelli stabiliti nelle norme pertinenti dell'Unione; ii) non può essere addotta per limitare o incidere in altro modo negativo sull'ingresso nel territorio del Regno Unito di animali, piante

e merci originari dell'Unione e conformi al diritto dell'Unione; iii) rispetta il principio secondo cui solo gli animali, le piante e le merci conformi al diritto dell'Unione possono entrare nell'Unione.

Elaborazione delle decisioni

7. Nessuno dei due accordi dovrebbe conferire al Regno Unito il diritto di partecipare al processo decisionale dell'Unione. Il Regno Unito dovrebbe tuttavia essere coinvolto in una fase precoce nel processo di elaborazione delle decisioni relative agli atti giuridici dell'Unione europea nei settori subordinati all'obbligo di allineamento dinamico e di applicazione simultanea, apportandovi un contributo consono al suo status di paese non membro dell'Unione europea. La Commissione europea dovrebbe consultare il Regno Unito in una fase precoce dell'elaborazione delle politiche. Tali diritti non si estenderebbero alla partecipazione ai lavori del Consiglio o dei suoi organi preparatori.

Interpretazione e applicazione uniformi dell'*acquis* dell'Unione

8. Le disposizioni istituzionali dovrebbero stabilire l'obbligo di interpretare e applicare il diritto dell'Unione nelle relazioni tra le parti nello stesso modo in cui è interpretato e applicato nell'Unione. Ciò richiede che gli atti giuridici dell'Unione a cui è fatto riferimento negli accordi e le disposizioni degli stessi accordi, nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell'Unione, siano interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia essa anteriore o posteriore alla firma del rispettivo accordo.

Risoluzione delle controversie

9. Le disposizioni istituzionali dovrebbero provvedere affinché le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione degli accordi possano essere sottoposte dalle parti a un meccanismo di risoluzione delle controversie basato su quello istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ai fini della risoluzione qualora non sia possibile una composizione all'amichevole in sede di comitato misto. Il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrebbe lasciare impregiudicata la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea a interpretare il diritto dell'Unione. A tal fine il collegio arbitrale dovrebbe avere l'obbligo di deferire alla Corte di giustizia dell'Unione europea tutte le questioni di diritto dell'Unione (anche una nozione o una disposizione del diritto dell'Unione) affinché si pronunci con una decisione che dovrebbe essere vincolante per il collegio arbitrale.

Misure adeguate per tutelare gli interessi dell'Unione e l'interconnessione tra gli accordi

10. Un sistema efficace di misure adeguate dovrebbe garantire l'integrità del mercato interno in caso di inosservanza del lodo del collegio arbitrale. In particolare la procedura da seguire in caso di inosservanza della decisione del collegio arbitrale dovrebbe includere la possibilità di adottare misure adeguate per tutelare gli interessi dell'Unione, anche nell'accordo in questione o in un altro accordo in vigore tra le parti.

Coerenza con l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

11. Fatti salvi i punti da 1 a 10, gli accordi dovrebbero innestarsi sul quadro istituzionale stabilito nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda il ruolo del Consiglio di partenariato.

12. Gli accordi dovrebbero includere disposizioni volte a mantenere possibili tra i nuovi accordi e i settori contemplati dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione le ritorsioni incrociate previste da quest'ultimo accordo.

13. Gli accordi dovrebbero garantire l'applicazione della clausola sulle misure di salvaguardia dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (articolo 773).

14. Le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per quanto riguarda gli elementi essenziali (articoli 771 e 772) dovrebbero applicarsi ai nuovi accordi.

15. Le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che confliggono con i nuovi accordi dovrebbero essere disapplicate.

ACCORDO SU UNO SPAZIO SANITARIO E FITOSANITARIO COMUNE

Ambito di applicazione territoriale

16. L'accordo dovrebbe applicarsi, per quanto riguarda l'Unione, ai territori e nei territori in cui si applicano i trattati e alle condizioni ivi stabilite e, per quanto riguarda il Regno Unito, al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti della Gran Bretagna[1].

Ambito di applicazione materiale

17. Nell'accordo dovrebbero rientrare le norme sanitarie, fitosanitarie, di sicurezza alimentare e di protezione generale dei consumatori applicabili alla produzione, alla distribuzione e al consumo di prodotti agroalimentari, le regolamentazioni in materia di animali vivi e pesticidi, le norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici e le norme di commercializzazione applicabili a determinati settori o prodotti. Tutti questi settori dovrebbero essere contemplati nella loro interezza, compresi il controllo del rispetto degli obblighi giuridici e le norme in materia di certificazione e controlli ufficiali.

Controlli e verifiche

18. Nell'ambito del principio di allineamento dinamico sopra descritto, l'accordo dovrebbe provvedere affinché il Regno Unito nei confronti della Gran Bretagna si allinei in modo dinamico alle norme pertinenti, anche in materia di controlli e verifiche che si applicano agli scambi intra-UE.

19. Di conseguenza l'accordo garantirebbe anche che le norme applicabili all'ingresso nel Regno Unito nei confronti della Gran Bretagna dal resto del mondo di animali, piante e merci soggetti alle norme alle quali il Regno Unito si allineerebbe in modo dinamico nel contesto dell'accordo siano le stesse previste dal diritto dell'Unione in materia di ingresso nell'Unione di animali, piante e merci dal resto del mondo.

Altri aspetti

20. L'accordo dovrebbe lasciare impregiudicate:

– le regole di origine applicabili agli scambi di merci tra l'Unione e il Regno Unito stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

[1] Il Quadro di Windsor rende il diritto dell'Unione in materia di misure SPS automaticamente applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Gli scambi commerciali tra l'Unione e l'Irlanda del Nord, come pure i movimenti tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, sono disciplinati dal Quadro di Windsor.

– la normativa doganale dell'Unione.

21. Indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito dei negoziati, conformemente al Quadro di Windsor le norme dell'Unione relative alle misure sanitarie e fitosanitarie e le altre norme pertinenti dell'Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

ACCORDO SUL COLLEGAMENTO DEI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA DEL REGNO UNITO E DELL'UNIONE

Ambito di applicazione territoriale e materiale

22. L'accordo sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione dovrebbe applicarsi, per l'Unione, ai territori in cui si applicano i trattati e alle condizioni ivi stabilite e, per il Regno Unito, alla Gran Bretagna. L'accordo dovrebbe applicarsi anche al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ad eccezione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, per i quali continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato 4 del Quadro di Windsor. L'accordo dovrebbe garantire che il Regno Unito applichi, per lo scambio di quote di emissioni, lo stesso ambito di applicazione territoriale dell'Unione per il trasporto aereo e marittimo.

23. L'accordo dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissioni, ossia quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e della normativa che ne deriva.

24. In particolare dovrebbero essere chiaramente definiti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. Nell'ambito di applicazione dovrebbero essere compresi, fra l'altro, i settori della produzione di energia elettrica, della generazione di calore industriale (escluso il riscaldamento delle singole abitazioni), dell'industria e del trasporto marittimo e aereo nazionale e internazionale. In tale ambito l'accordo dovrebbe garantire che il Regno Unito si allinei in modo dinamico alle norme pertinenti dell'Unione europea per scongiurare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di distorsione della concorrenza. L'accordo dovrebbe prevedere una procedura per ampliare ulteriormente l'elenco dei settori da contemplare nell'accordo stesso.

25. L'accordo dovrebbe inoltre garantire che il Regno Unito si allinei in modo dinamico alle disposizioni del quadro dell'Unione di regolamentazione e di vigilanza nel settore finanziario applicabili agli scambi di quote EU ETS e dei relativi derivati.

Ambizione

26. L'accordo dovrebbe prevedere che il tetto massimo e il percorso di riduzione del Regno Unito siano ambiziosi almeno quanto il tetto massimo e il percorso di riduzione dell'Unione.

27. L'accordo non dovrebbe impedire all'Unione e al Regno Unito di perseguire obiettivi ancora più ambiziosi sul piano ambientale, in linea con i rispettivi obblighi internazionali.

Riconoscimento delle quote

28. L'accordo dovrebbe comprendere l'obbligo di riconoscere le quote di emissioni del relativo sistema di scambio di una parte nell'ambito del sistema dell'altra.

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

29. L'accordo dovrebbe instaurare le condizioni affinché le merci originarie dell'Unione e del Regno Unito possano beneficiare reciprocamente di esenzioni dai rispettivi meccanismi di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'Unione e del Regno Unito, fatta salva l'osservanza delle pertinenti disposizioni della rispettiva normativa dell'Unione e del Regno Unito.

Altri aspetti

30. L'accordo dovrebbe garantire che lo scambio delle quote e dei relativi derivati sui mercati primari e secondari avvenga conformemente alle stesse norme che si applicano all'interno dell'Unione, comprese quelle pertinenti al settore finanziario.

31. L'accordo dovrebbe lasciare impregiudicata l'integrità dei mercati delle quote di emissioni nell'Unione.

32. L'accordo dovrebbe comprendere opportune disposizioni relative alla facoltà dell'Unione di avviare negoziati al fine di collegare il suo sistema di scambio di quote di emissioni ai sistemi di altri paesi terzi.

33. L'accordo dovrebbe contenere disposizioni transitorie adeguate per quanto riguarda le quote in circolazione in caso di risoluzione dell'accordo.

CONTRIBUTO FINANZIARIO

34. Il Regno Unito dovrebbe sostenere costi adeguati per la partecipazione allo spazio sanitario e fitosanitario comune e per l'attuazione dell'accordo sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito e dell'Unione.

35. Il Regno Unito dovrebbe contribuire finanziariamente a sostenere i costi associati ai lavori dell'Unione nei settori normativi interessati. Ciò comprende il contributo finanziario al funzionamento, tra l'altro, degli organismi, dei sistemi e delle banche dati pertinenti dell'Unione a cui il Regno Unito otterrebbe un opportuno accesso.

MODALITÀ PROCEDURALI PER LA CONDOTTA DEI NEGOZIATI

36. La Commissione dovrebbe condurre i negoziati in consultazione con il gruppo "Regno Unito" del Consiglio, che è un comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

37. La Commissione dovrebbe consultare il comitato speciale e riferirgli tempestivamente. La Commissione fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie e tutti i documenti relativi ai negoziati.

38. La Commissione dovrebbe tenere informato dei negoziati il Parlamento europeo in modo completo e con tempestività.